



DOCUMENTO E PROPOSTE EMENDATIVE

UNIONE PROVINCE D'ITALIA

AC 2845

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"

Roma 21 gennaio 2021

Il decreto-legge n. 183/2020 c.d. “Mille proroghe” reca una serie di norme volte a prorogare i termini di disposizioni legislative in scadenza il 31 dicembre 2020.

In particolare, si dispone la proroga dei termini legati a provvedimenti connessi allo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31.3.2021.

Il decreto contiene anche la proroga di termini relativi alle assunzioni di personale nella PA, per la protezione a favore dei lavoratori e della collettività, misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole ed ospedali e la sospensione degli sfratti.

Infine, il decreto contiene anche il rinvio al 31 dicembre del 2021 del termine per l’attuazione dell’obbligo di svolgimento in forma associata per le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al DL78/10, la proroga di alcuni termini relativi alla disciplina legata agli intermediari bancari e finanziari insediati nel Regno Unito, in fase di transizione secondo l’accordo sancito in vista della Brexit, nonché per l’utilizzo in materia di risorse proprie per il periodo di programmazione 2021-2027.

Gli emendamenti presentati sono volti a differire e regolamentare nello specifico:

- i termini per la sospensione dei mutui degli enti locali interessati dal Sisma 2016, affinché questa misura possa favorire la predisposizione dei bilanci di previsione 2021/2023;
- i termini per l’avvio dell’accantonamento in bilancio del Fondo di Garanzia dei debiti commerciali;
- i termini per l’incremento percentuale delle somme iscritte nel Fondo Crediti di dubbia esigibilità, come confermate già per l’anno 2020;
- l’obbligo del ripiano delle perdite delle società partecipate da parte degli enti locali, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui bilanci delle società;
- i termini per la richiesta dei fondi per la spesa di progettazione degli investimenti per interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici e scolastici;
- la disciplina del periodo transitorio relativa alle modalità di assunzione del personale delle Province e del trattamento del salario accessorio;
- l’utilizzo delle risorse per investimenti degli enti locali nella attuale fase di esercizio provvisorio, visto anche lo slittamento del termine di approvazione dei bilanci al 31 marzo 2021;
- i termini per l’applicazione delle sanzioni ANAC a carico dei responsabili dei procedimenti delle stazioni appaltanti, a causa del perdurare dell’emergenza Covid e i conseguenti effetti sull’organizzazione del lavoro degli enti;
- Proroga di termini di utilizzo delle graduatorie concorsuali.

Nell’ambito della conversione del decreto-legge 183/20 occorre valutare con particolare attenzione la possibilità di prevedere che **le elezioni per il rinnovo degli organi di governo**

delle Province in scadenza nel 2020 nel primo semestre del 2021 siano rinviate ad una data successiva al turno di elezioni amministrative comunali del 2021.

Nella legge 159/21 di conversione del decreto-legge 125/20 che è stata inserita una disposizione che ha rinviato le elezioni per il rinnovo degli organi di governo delle Province in scadenza nell'anno 2020 al 31 marzo 2021:

“Articolo 1, comma 4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.”

A seguito di questa disposizione, le Province che dovevano tenere le elezioni per il rinnovo di 10 Presidenti di Provincia e di 27 Consigli provinciali nel mese di dicembre 2020 dovranno individuare una data per lo svolgimento delle elezioni entro il prossimo 31 marzo (cfr. allegato).

Durante l'iter parlamentare di conversione del DL 125/21 l'UPI ha proposto di far slittare le elezioni non solo per le Province i cui organi erano in scadenza nel 2020, ma anche per quelle con gli organi in scadenza nei primi 6 mesi del 2021, ovvero ulteriori 3 Presidenti di Provincia e 43 Consigli provinciali, poiché altrimenti in molte realtà lo svolgimento delle elezioni provinciale sarebbe andato a coincidere con il turno di elezioni amministrative del 2021.

Nel decreto-legge 2/21 il Governo ha inserito alcune disposizioni che prevedono il rinvio delle elezioni comunali e delle elezioni suppletive che si dovevano tenere nei primi mesi del 2021 al mese di maggio, ma non ha previsto nulla sulle elezioni provinciali.

Per questo motivo la sede nella quale occorre valutare l'opportunità di prevedere una norma di rinvio delle elezioni provinciali è quella del decreto-legge di proroghe di termini legislativi che è oggi in esame alla Camera dei Deputati.

Occorre tener presente che nella primavera del 2021 sono previste le elezioni di oltre 1200 Comuni e che sarebbe auspicabile, in considerazione della natura delle Province quali enti di secondo livello, che le elezioni provinciali si svolgessero dopo le elezioni comunali, per consentire a tutti gli amministratori comunali di esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge 56/14.

La Proposta che l'UPI sottopone alla valutazione delle forze politiche in vista della conversione del DL 183/00 è quella rinviare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo delle Province in scadenza nel 2020 e fino al mese di giugno 2021 ad una data successiva al turno di elezioni amministrative del 2021, prevedendo che le elezioni provinciali si svolgano entro sessanta giorni dal turno di ballottaggio delle elezioni comunali del 2021.

DIFFERIMENTO SCADENZA MUTUI ENTI SISMA 2016

AC 2845

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2.bis All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;”

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato a rinviare il pagamento delle rate in scadenza per gli enti locali interessati dal Sisma Centro Italia 2016 anche per gli anni 2022 e 2023, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente per il triennio 2021, 2022 e 2023.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

AC 2845

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2.bis. Ai commi 859 e 868 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “A partire dall’anno 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall’anno 2022.”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato alla proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), ora previsto dal 2021.

Tale obbligo comporta un accantonamento specifico in bilancio a seguito di una violazione dei termini di pagamento delle transazioni commerciali calcolate dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Essendo ancora non completo l'allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili degli enti, ciò comporterebbe un aggravio sui bilanci degli enti. Per tale motivo si chiede di far slittare di un anno il meccanismo del fondo.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

AC 2845

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2.bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2.ter. All'articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole “e del 2021”.

2.quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

MOTIVAZIONE

La proposta consente: di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020; di utilizzare i dati ai fini dei calcoli dell'accantonamenti o i dati relativi alle riscossioni del 2019 (come già concesso nel 2020); di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto.

ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE

AC 2845

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2.bis Per le annualità di bilancio 2021 – 2022 – 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

MOTIVAZIONE

L'emergenza epidemiologica ha avuto e avrà indubbiamente un impatto negativo sui risultati di esercizio delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, sia per l'esercizio che per quelli 2021 e 2022. Secondo la norma vigente, con riferimento all'esercizio 2020, ciascuna Amministrazione, con riferimento alle perdite registrate nel 2020 dalle proprie società partecipate, è tenuta ad accantonare nel proprio bilancio finanziario 2021 risorse di entità variabile, potenzialmente rilevante, commisurata proporzionalmente alla propria quota di partecipazione. Altrettanto dovrebbe avvenire per le annualità successive.

Poiché è noto che l'annualità di bilancio a seguito dell'emergenza Covid19 sarà caratterizzata da gravi difficoltà nell'assicurare gli equilibri di bilancio in via ordinaria, l'emendamento è finalizzato a prevedere sin dal bilancio iniziale 2021 – 2023 o, comunque, in corso di esercizio, la disapplicazione della norma che obbliga a questi ulteriori accantonamenti; in caso contrario potrebbe essere sostanzialmente impossibile assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, soprattutto con riferimento alle situazioni nelle quali la copertura delle perdite registrate dalle società partecipate potesse avvenire, negli esercizi successivi, grazie al progressivo ritorno a risultati economici positivi, superata la fase emergenziale (si pensi ad esempio alle partecipazioni detenute dagli enti locali nelle società di TPL, Aeroporti, ecc)

DIFFERIMENTO TERMINI FONDO PROGETTAZIONE

AC 2845

Art. 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 31 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 15 maggio. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare il termine per la richiesta, da parte degli enti locali, dei contributi destinati per l'anno 2021 agli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

La proroga si rende necessaria anche a fronte del perdurare della emergenza epidemiologica, con il conseguente rallentamento dell'attività amministrativa degli enti

NORME SUL PERSONALE DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

AC 2845

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2. bis Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall’entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l’ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.”

MOTIVAZIONE

Il decreto-legge 34/19, come modificato dalla legge di conversione, ha previsto anche per le Province e le Città metropolitane una revisione della disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato che entrerà in vigore a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 1-bis, in analogia a quanto già avvenuto per le Regioni e per i Comuni.

Ad oltre un anno dall’entrata in vigore della legge che disciplina il nuovo regime per le assunzioni, tuttavia, il decreto ministeriale, anche a causa del protrarsi dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, non è stato ancora emanato.

L’emendamento proposto ha la finalità di anticipare l’applicazione nelle Province e nelle Città metropolitane della disposizione relativa al salario accessorio prevista nell’ultimo periodo dell’articolo 33, comma 1-bis, del DL 34/19 e della disposizione sulla neutralizzazione delle spese di assunzione di personale finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti prevista dall’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 104/20, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale sulla nuova disciplina delle assunzioni.

RISORSE PER INVESTIMENTI IN ESERCIZIO PROVVISORIO

AC 2845

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2.bis Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio, in caso di finanziamenti statali in conto capitale, sono autorizzati per l’anno 2021 ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti e gli interventi di spesa, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad accelerare l'utilizzo di risorse statali per investimenti in corso di emanazione attraverso specifici provvedimenti normativi, affinché tali risorse possano essere iscritte a bilancio immediatamente tramite apposita variazione, anche in corso di esercizio provvisorio. Si ricordi infatti che attualmente il termine di approvazione per il bilancio di previsione degli enti locali è fissato al 31 marzo 2021.

AC 2845

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2.bis I procedimenti sanzionatori dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati ai sensi dell’art. 213 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 nel corso del 2020 e 2021, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all’art. 213 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, sono interrotti sino alla data del 31 dicembre 2021.

2.ter I responsabili del procedimento ed i responsabili dell’anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 1, hanno l’obbligo, entro la data del 31 dicembre 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell’appalto secondo le specifiche modalità indicate nei Comunicati del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.”

MOTIVAZIONE

Nel corso dell’anno 2020 e 2021 sono pervenute dall’Ufficio Sanzioni dell’ANAC una serie di procedimenti sanzionatori relativi ad anomalie nel caricamento dei dati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, con la richiesta di pagare una sanzione pecuniarie ovvero di presentare eventuale ricorso.

Occorre tener presente che le attività di verifica e procedimenti sanzionatori avviati dall’ANAC sono pervenuti durante il periodo di emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 nel quale gli uffici degli enti sono stati chiusi per mesi, con divieto per il personale di accedere alle sedi, salvo servizi indispensabili da rendere in presenza.

Allo stesso tempo, occorre ricordare che le persone gravate da tali sanzioni sono dirigenti e funzionari che in questo periodo sono impegnati quotidianamente nel far fronte alle emergenze e nella gestione di un numero rilevante di procedure per l’avvio di investimenti pubblici non rinviabili. Rispetto a questa situazione di difficoltà è opportuno un intervento normativo per interrompere i procedimenti sanzionatori in atto almeno fino alla fine del periodo di emergenza dando la possibilità i dipendenti coinvolti di procedere alle comunicazioni richieste in un termine congruo.

AC 2845

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2.bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018. “

MOTIVAZIONE

In ragione della proroga dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 si pone l’esigenza di dotare gli Enti locali di una modalità semplificata per accelerare i processi di reclutamento attraverso la possibilità di assumere idonei utilmente collocati nelle graduatorie vigenti alla data del 31/12/2018. Tale modalità viene prospettata come facoltativa, e comunque attuabile solo in assenza di graduatorie in corso di validità e/o di procedure concorsuali già avviate.